

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NATAN

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SENISE PZ CONTRADA VIGNE
DELLA VENA SNC

Numero REA: PZ - 111873

Codice fiscale: 01470400761

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

	"Società Cooperativa Sociale NATAN"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge n.381/1991, con sede nel	
	Comune di Senise (PZ), all'indirizzo risultante dall'apposita	
	iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi	
	dell'art.111-ter delle disposizioni per l'attuazione del	
	Codice Civile, la Società Cooperativa denominata "Società	
	Cooperativa Sociale NATAN".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative -	
	Unione Regionale di Basilicata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno	
	dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla Legge n.381/1991, non ha	

	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale	
	finalizzata, con gestioni separate:	
	1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di	
	cui all'art. 1, lett. a) della legge n.381/1991;	
	2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui	
	all'art.1), lett. b) della legge n. 381/1991.	
	La Cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà	
	sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività	
	lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelli	
	ottenibili sul mercato.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti	

	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	anche mediante il coinvolgimento delle risorse della	
	comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con	
	finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -	
	grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali,	
	operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione	
	Basilicata, mediante il coinvolgimento delle risorse della	
	comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi	
	ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in	
	questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori -	
	l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della Legge n.142/2001 e successive modificazioni il	
	socio di Cooperativa stabilisce con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	

	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto	
	perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli	
	orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei	
	Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di	
	Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive	
	modificazioni o integrazioni.	
	La Cooperativa intende perseguire un orientamento	
	imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con	
	altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze	
	consortili e dei consorzi territoriali.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto:	
	A) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n.	
	381/1991, nell'ambito della gestione di servizi socio -	
	sanitari ed educativi, l'organizzazione e la gestione delle	
	seguenti attività:	
	1. Organizzare lo svolgimento di attività	
	socio-assistenziali nei confronti delle persone anziane, dei	
	malati, dei disabili fisici e psichici, degli emarginati e	
	dei minori "a rischio" e comunque delle persone in situazioni	

6 di 51

	strategie, di occasioni di lavoro e di tempo libero,	
	centrate, sulla riabilitazione psico-fisico-sociale dei	
	disabili in genere; attività di animazione, nelle scuole e	
	nelle strutture (private e/o pubbliche) dove si trovano	
	ricoverate le persone bisognose di assistenza; apertura e	
	gestione di centri di accoglienza quali case famiglia, case	
	albergo, colonie estive ed invernali; preparazione in loco o	
	altrove di pasti, preparati direttamente da terzi, e la	
	relativa somministrazione ai privati in situazione di	
	bisogno, degenti o personale di enti pubblici e privati	
	5. Organizzare corsi di formazione diretti a favorire la	
	diffusione dell'educazione alla legalità nei confronti di	
	minori a rischio, immigrati, portatori di handicap fisico e/o	
	psichico, donne in condizioni di disagio psico-sociale,	
	anziani in difficoltà, alla lotta e alla prevenzione	
	all'evasione scolastica, sostegno e orientamento al lavoro	
	per donne a basso livello di scolarizzazione ed in condizioni	
	di disagio psico-sociale, organizzare corsi di formazione a	
	distanza per portatori di handicap fisico quale operatore	
	informatico, programmatore mediante video-conferenze	
	supervisionate da tutor; organizzare, attivare e gestire	
	corsi di formazione professionale, corsi tecnici, laboratori	
	e quanto altro utile e necessario - attraverso strumenti	
	idonei per promuovere lo sviluppo fisico, morale e culturale	
	dei partecipanti disabili e non, acquistando, ovvero	

	assumendo in locazione o in uso ad altro titolo, macchinari	
	ed attrezzature e quanto altro per l'esecuzione di tutte le	
	attività di cui sopra.	
	B) Ai sensi dell'art. 1), comma 1, lettera b) della legge	
	381/1991, nell'ambito dello svolgimento di attività diverse	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate la cooperativa si propone l'assunzione e	
	l'esecuzione di lavori nel campo delle seguenti attività:	
	6. Gestione di servizi di nettezza urbana, intesa come	
	raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,	
	delle aree pubbliche e private, ivi comprese le spiagge e la	
	rete stradale, e dei fabbricati a qualunque uso adibiti.	
	Servizi di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento di	
	rifiuti, carico e scarico di liquami o liquidi di spurgo,	
	servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie	
	prime secondarie, comprendenti gli studi di fattibilità, la	
	definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione	
	della popolazione, la raccolta differenziata porta a porta,	
	la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole	
	ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di	
	compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per	
	l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie	
	(residui).	
	Gestione in proprio e conto terzi di impianti per lo	
	smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali	

	quali carta, metalli, plastiche, organico, tessile, legno,	
	vetro, ecc.	
	7. Attività di bonifica del territorio, di consolidamenti, di	
	forestazioni e riforestazioni, di laghi artificiali,	
	depurazione e trattamento delle acque, sgombero di materiali	
	di scarto compresi quelli ferrosi e non ferrosi mediante	
	utilizzo di attrezzature e di macchinari idonei, vigilanza	
	ecologica-ambientale, attività di manutenzione del verde	
	pubblico e privato.	
	8. Conduzione di aziende agricole e coltivazioni	
	ortofrutticole e florovivaistiche e svolgimento di ogni	
	attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la	
	possibilità di commercializzare, previa conservazione,	
	trasformazione e confezionamento, i prodotti ottenuti da	
	questo tipo di attività, nonché'organizzazione di corsi e	
	seminari per la formazione professionale di giardiniere, la	
	manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati.	
	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori,	
	sementi, articoli, mobili ed attrezzi da giardino, manuali,	
	libri ed opuscoli in materia di giardinaggio.	
	9. Costituzione di un centro di elaborazione e raccolta dati.	
	Meccanizzazione della contabilità ed elaborazione dei dati di	
	qualsunque tipo e da chiunque richiesti, servizi di	
	archiviazione dati e documenti.	
	Partecipare e compiere le sopracitate attività per conto di	

	Amministrazioni pubbliche e privati, sia in Italia che	
	all'Estero partecipando a gare, appalti e trattative anche	
	mediante raggruppamenti temporanei di impresa.	
	10. Gestione di impianti sportivi, prestazione di	
	servizi connessi all'organizzazione di mostre spettacoli,	
	manifestazioni ed eventi di qualunque sorta e natura: ivi	
	comprese la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita	
	di biglietti, l'espletamento delle pratiche amministrative	
	connesse agli spettacoli di intrattenimento, prestazione e	
	gestione di servizi logistici e tecnici a supporto delle	
	produzioni cinematografiche, ivi compresa la organizzazione	
	delle figurazioni per scene di massa, prestazione di servizi	
	di pulizia e facchinaggio.	
	Installazione e gestione di sistemi e servizi di teleallarme	
	e radioallarme, di antifurto e antisabotaggio, telecontrollo	
	e controllo satellitare, verifica degli impianti e delle	
	tecnologie di sicurezza, per la prevenzione incendi e per la	
	sicurezza privata ed aziendale.	
	Gestione di parcheggi per conto di enti pubblici e privati;	
	gestione dei servizi di assistenza ed accoglienza presso	
	porti, aeroporti, ospedali, strutture pubbliche e private,	
	gestione di strutture di ristorazione di intrattenimento e	
	ricettive in genere, di mostre e musei sia temporanei che	
	permanenti. Organizzazione di corsi di formazione utili alla	
	qualificazione del personale.	

	Organizzazione e assistenza al pubblico di campagne	
	pubblicitarie e comunque la prestazione di servizi in campo	
	pubblicitario, ivi compresa la gestione di spazi	
	pubblicitari. Cura e manutenzione di impianti sportivi	
	pubblici e privati, ivi compresa la gestione degli stessi;	
	gestione di archivi pubblici e privati; realizzazione e	
	partecipazione ad iniziative promozionali e propagandistiche	
	di ambito locale, nazionale ed estero.	
	Gestione di servizi per conto di enti pubblici e privati	
	relativi alla formazione e riscossione di tributi, imposte e	
	tasce, di multe e di ogni altra attività attinente alla	
	gestione amministrativa - economica - contabile degli enti	
	pubblici e privati, in forma diretta e/o in appalto o	
	convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.	
	11. Promuovere e stabilire protocolli, convenzioni od accordi	
	con enti, istituti pubblici, privati, ecclesiastici,	
	nazionali ed esteri, che abbiano identiche finalità o che	
	comunque svolgono attività nei settori in questione.	
	12. Nell'ambito dello svolgimento delle attività sopra	
	indicate, la Cooperativa potrà organizzare e gestire una	
	banca dati per il reimpiego delle capacità personali dei	
	soggetti di cui sopra al fine di barattare i servizi degli	
	uni contro servizi o merci di altri o svolgere qualsiasi	
	attività connessa ed affine a quelle indicate e promuovere	
	tutte quelle iniziative che possono contribuire al	

12 di 51

	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio	
	1992, n.59, ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti	
	finanziari privi di diritti di amministrazione solo a	
	investitori qualificati ed assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	

	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	1) le persone fisiche, tra le quali rientrano le persone	
	svantaggiate, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991 e	
	successive modificazioni, che devono costituire almeno il 30%	
	(trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e	
	svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed	
	al volume di lavoro disponibile.	
	I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione.	
	2) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n.381/1991	
	e nei limiti previsti dalla legge.	
	3) Soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che	
	usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	

	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado	
	di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della Cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art.2527, comma 3, del Codice Civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	

16 di 51

	cooperatori dall'art. 19 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	f) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad	
	essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati	
	previsti nel percorso formativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	

	Libro dei Soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo	
	deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio	
	1992, n.59, attesa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale.	
	Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative	
	trasferibili del valore di 500,00 (cinquecento virgola zero)	
	euro ciascuna.	
	Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al	

	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il	
	Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità	
	previste dal successivo art.25.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il	
	Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in	
	mananza il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal	
	Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo	
	corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo	
	prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori,	

20 di 51

	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 12 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed	
	i motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore,	
	al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti	
	del presente Statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	

	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
	relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	Libro dei Soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	

	soci.	
	Art. 13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal Libro del Soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	

	Art. 15 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta	

	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.	
	Art. 16 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione, come previsto dall'art.5, per	
	tutte le categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro	
	il termine di trenta giorni, si non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una	
	delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista	
	dal C.C.N.L. di riferimento, indicato nel regolamento	
	interno, adottato ai sensi dell'art.6 della Legge n.142/2001,	

	e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di	
	volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o disertì senza giustificato motivo	
	espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 43 e	
	seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei	
	Soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt.	

	42 e seguenti del presente Statuto.
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a
	mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di
	comunicazione dei provvedimenti stessi.
	Art. 18 (Liquidazione della quota)
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto
	al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente
	rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera
	c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente
	versato ed eventualmente rivalutato.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice
	Civile.
	Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni
	dall'approvazione del bilancio stesso.
	Art. 19 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura

	e con le modalità di cui al precedente art.18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto	
	notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino	
	gli aventi diritto.	
	Gli eredi ovvero i legatari provvisti dei requisiti per	
	l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di	
	subentrare nella partecipazione del socio defunto.	
	L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente art.12 del	
	presente Statuto. In caso di diniego al subentro si procederà	
	ugualmente alla liquidazione come sopra detto. In caso di	
	accoglimento della domanda di subentro, qualora gli eredi o	
	legatari in possesso dei requisiti siano più di uno dovranno	
	designare chi li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In	
	difetto, si applica l'art.2347, commi 2^ e 3^, del Codice	
	Civile.	
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	

	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli	
	eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere	
	b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare il debito derivante	
	dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti	
	con il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui	
	all'art.1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	

	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo pari a 51,64	
	(cinquantuno virgola sessantaquattro) euro per un numero	
	minimo di una quota;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della società.	

	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante	
	acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 13 con	
	particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro	
	dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio in una delle categorie indicate nel presente	
	Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	

	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla	
	redazione della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente e alla stesura della relazione	
	sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti	
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa,	
	dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (	
	trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio	
	1992, n.59, nella misura prevista dalla Legge medesima;	

	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale	
	sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7	
	della Legge 31 gennaio 1992, n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e) a riserva straordinaria divisibile utilizzabile	
	esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri	
	strumenti finanziari dei soci non cooperatori;	
	f) a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci finanziatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	

	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti	
	economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b)	
	della Legge n.142/2001, secondo le modalità ivi contemplate,	
	ed in particolare:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art.2521, ultimo comma, del Codice	
	Civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base,	
	per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente	
	presi o combinati tra loro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica e/o la professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la qualità dei servizi.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base	
	ai corrispettivi pagati alla Cooperativa per le prestazioni	
	ricevute.	

	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	g) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento ovvero raccomandata a	
	mano, affissione presso la sede sociale o operativa, fax,	
	e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento, o altro mezzo	
	di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta	
	ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione,	
	inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la	
	maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se	
	nominati.	

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;

2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 8, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

3. procede alla nomina degli amministratori;

4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

6. approva i regolamenti interni;

7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la

	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea può essere convocata nel Comune in cui ha sede la	
	società, ovvero in qualsiasi altro luogo nel territorio	
	italiano o all'estero nel territorio degli stati appartenenti	
	all'Unione Europea.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	Codice Civile.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che	

	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì	
	indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci	
	favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la	
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di	
	pubblicazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10,
secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi
rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro
socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima
categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia
amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un
socio.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed in sua assenza dal vice-Presidente del
Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ed
in assenza anche di questi, dalla persona designata
dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei
presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è
redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi
dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un
Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero di consiglieri variabile da tre a

	cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	vice-Presidente se non vi ha già provveduto l'Assemblea	
	all'atto della nomina.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	

	della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di	
	Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il segretario della riunione, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere	
	la riunione svolta in detto luogo;	

	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione	
	approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da amministratori nominati	
	dall'Assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o	
	di tutti gli amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di	

	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo	
	in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore Unico o agli amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del	
	Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. Essi sono perciò autorizzati a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze. Hanno anche la facoltà di nominare	
	avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione	
	possono nominare direttori generali, institori ed altri	

	collaboratori della Cooperativa.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice-Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione possono conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure	
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	per valutazione discrezionale dell'Assemblea, si compone di	
	tre membri effettivi e due supplenti eletti dalla stessa	
	Assemblea. Anche il Presidente del Collegio Sindacale è	
	nominato dall'Assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	

	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.5/2003, nominati	
	con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non	
	sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni Assembleari;	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori	
	o sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a 15.000,00	
	(quindicimila virgola zero) euro. Ai fini della	

	determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione nei sessanta giorni dalla relativa	
	richiesta, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede della Cooperativa.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è notificata alla società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo	
	n.5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 del Decreto Legislativo n.5/2003, i	
	soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere	
	secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile,	
	con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, del Decreto Legislativo n.5/2003, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni	
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	

	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Cause di scioglimento)	
	La Cooperativa si scioglie:	
	- per il decorso del termine;	
	- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la	
	sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che	

	l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non delibere	
	le opportune modifiche statutarie;	
	- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'Assemblea;	
	- nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 e 2482-ter del	
	Codice Civile;	
	- per deliberazione dell'Assemblea;	
	- per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo	
	Statuto.	
	Art. 43 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art. 26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	

	L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle	
	riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare ai sensi dell'art.2514 del Codice Civile la	
	Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	

	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 47 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le	
	vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	
	Legge n.381/1991. Per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Codice Civile contenente "Disciplina delle società	
	cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo Codice si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a	
	Responsabilità Limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio	
	d'esercizio si accerti il superamento del limite patrimoniale	
	di cui al comma 2 dell'art. 2519 del Codice Civile, e si	
	accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi	
	l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per	
	adeguare lo Statuto alle norme relative alle Società per	
	Azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci	
	cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle	
	venti unità.	

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.